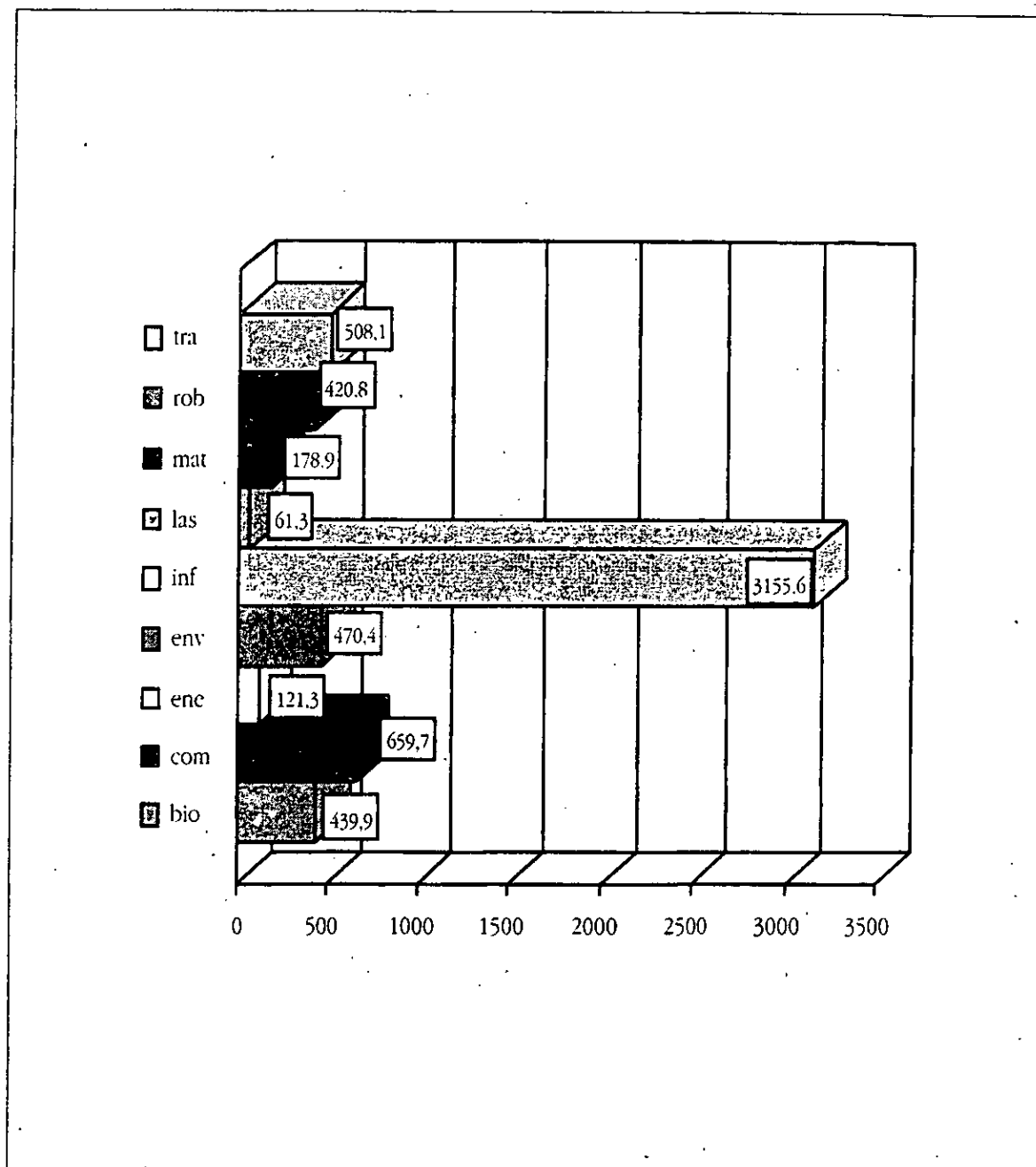


Figura 7 - Costo dei progetti in corso per area tecnologica
(totale 6016 Mecu)



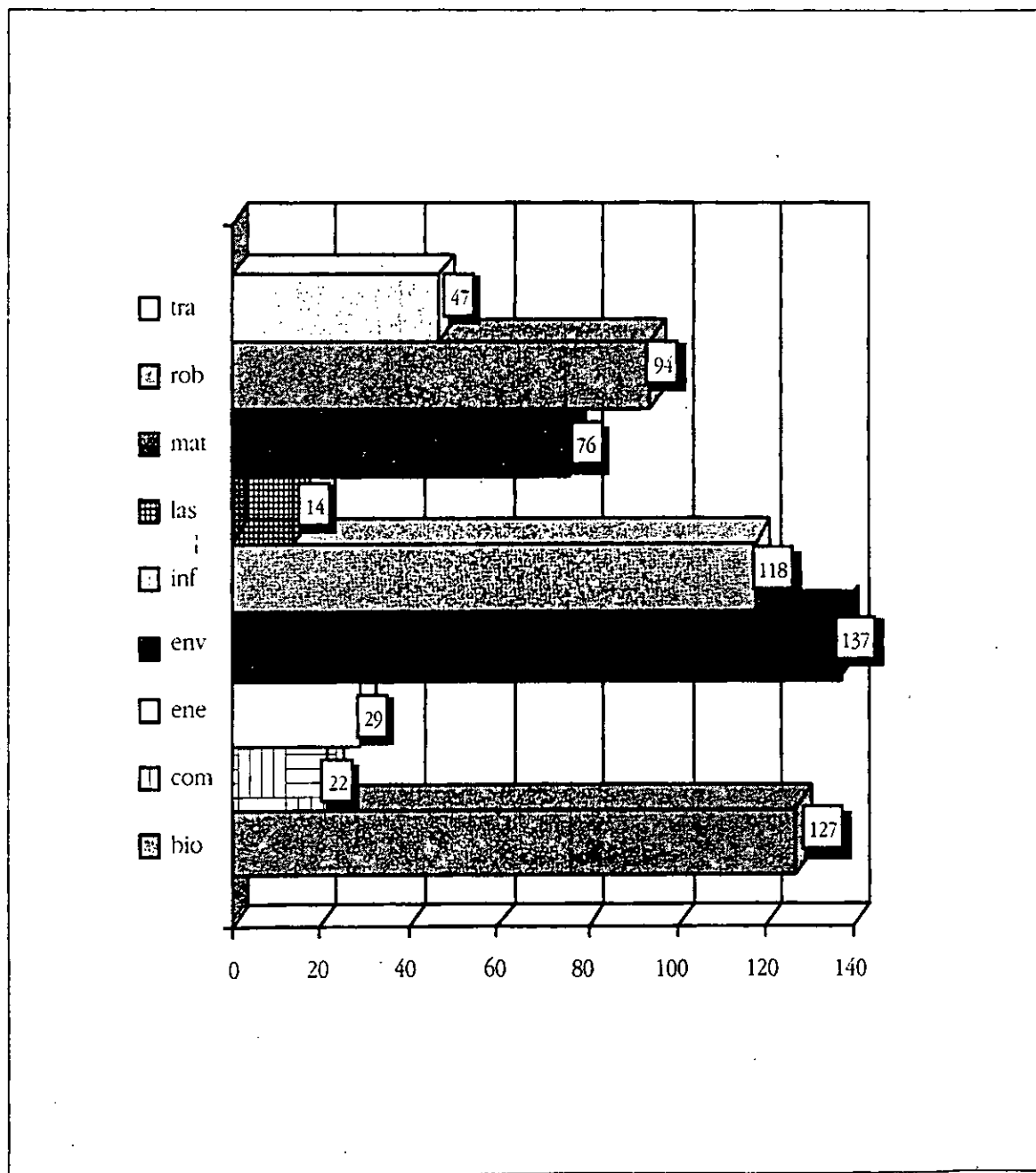
LEGENDA:

tra: trasporti
rob: robotica
mat: nuovi materiali

las: laser
inf: telematica
env: ambiente

ene: energia
com: comunicazioni
bio: biotecnologie

Figura 8 - Numero dei progetti per area tecnologica
(totale progetti 664)



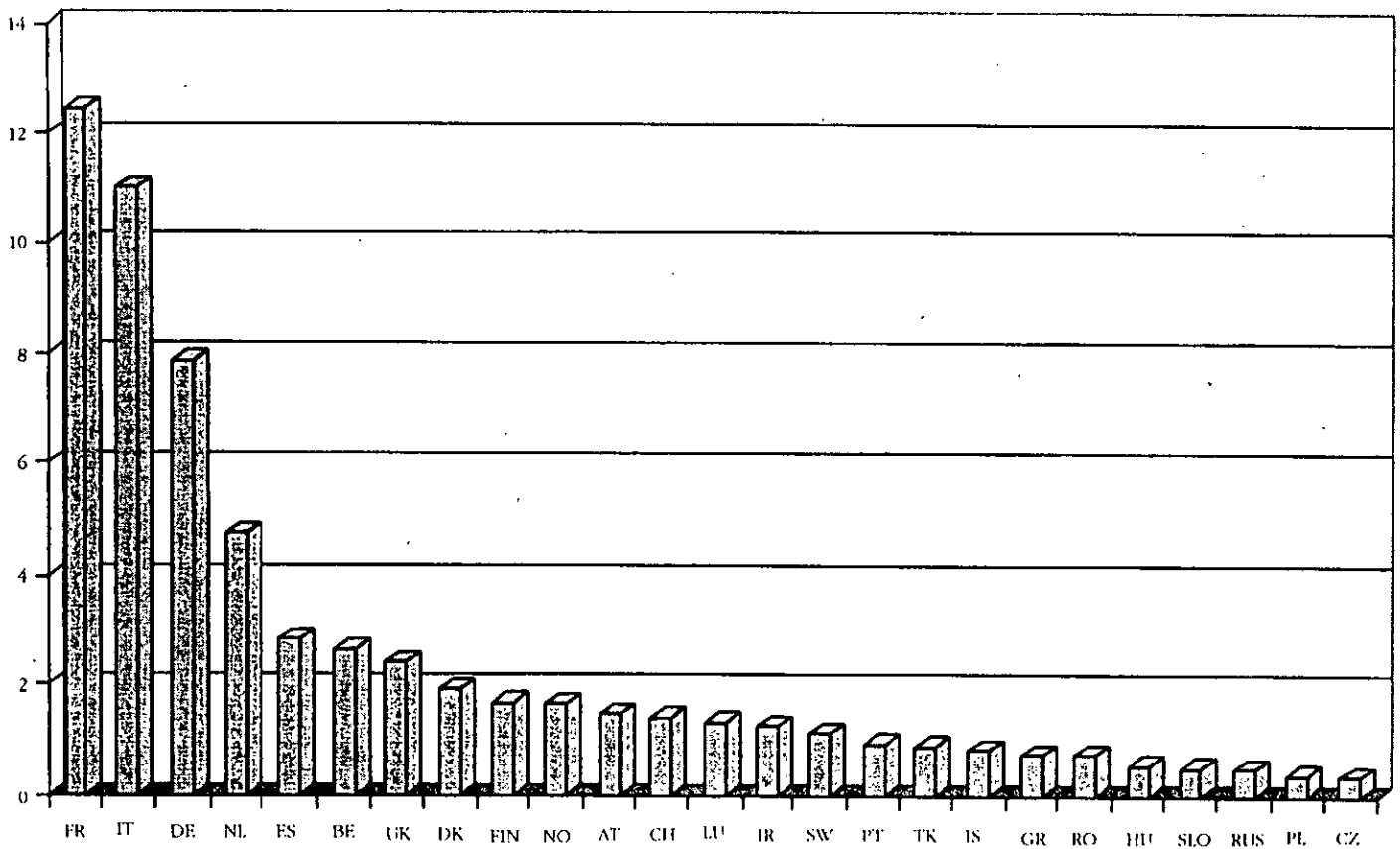
LEGENDA:

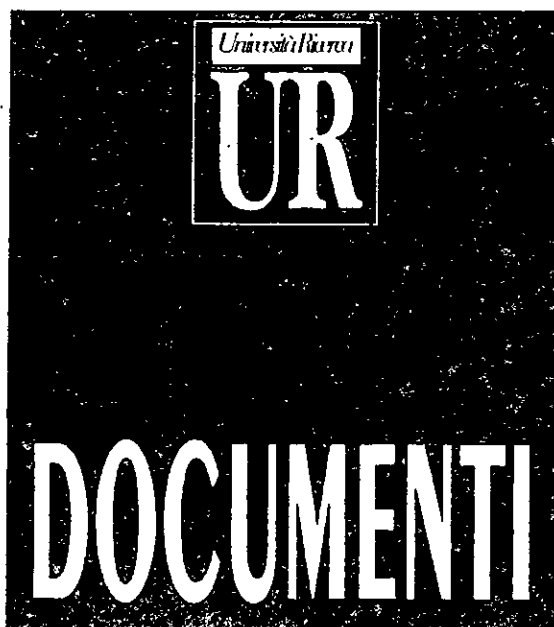
tra: trasporti
rob: robotica
mat: nuovi materiali

las: laser
inf: telematica
env: ambiente

ene: energia
com: comunicazioni
bio: biotecnologie

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Figura 9 - Costo medio per progetto di ciascun membro



DOC R/Σ1 • Dichiarazione di principi di Hannover

DOC R/Σ2 • Legge 11 ottobre 1986, n. 676

**Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative
riguardanti il programma EUREKA**

DOC R/Σ3 • Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

DOC R/Σ4 • Legge 13 febbraio 1987, n. 22

**Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46
di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione
internazionale e comunitaria**

**DOC R/Σ5 • DM - Nuove modalità procedurali per la concessione
delle agevolazioni previste dagli interventi a valere
sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata**

DOC R/Σ6 • EUREKA Project Form

La dichiarazione di principi di Hannover

Dichiarazione di principi su EUREKA

L'Iniziativa EUREKA è stata istituita da una Conferenza di Ministri di 17 Paesi e di membri della Commissione delle Comunità Europee, riunitasi a Parigi il 17 luglio 1985.

La Dichiarazione di Hannover, che definisce i principi della struttura di EUREKA, è stata approvata nel corso della Conferenza Ministeriale di Hannover il 6 novembre 1985, in occasione della quale i Ministri di 18 Paesi e un membro della Commissione delle Comunità Europee hanno concordato quanto segue.

Obiettivo

Obiettivo di EUREKA è di aumentare, tramite una più stretta cooperazione tra le imprese e gli istituti di ricerca nel settore delle tecnologie avanzate, la produttività e la competitività delle industrie e delle economie nazionali europee sul mercato mondiale e quindi di rafforzare le basi per una prosperità ed una occupazione durature: EUREKA consentirà all'Europa di controllare e sfruttare le tecnologie che sono importanti per il suo futuro e di accrescere le sue capacità in altre aree cruciali. Ciò si raggiungerà incoraggiando e facilitando una maggiore cooperazione industriale, tecnologica e scientifica su progetti e servizi con un potenziale mercato mondiale e basati su tecnologie avanzate.

I progetti EUREKA serviranno a scopi civili e saranno diretti al settore sia privato che pubblico del mercato.

Aspetti centrali e criteri

1. Inizialmente i progetti EUREKA riguarderanno principalmente prodotti, processi e servizi nei seguenti settori di tecnologia avanzata: informatica e telecomunicazioni, robotica, tecnologia marina, laser, protezione dell'ambiente e tecnologie dei trasporti.

EUREKA comprenderà anche importanti progetti di sviluppo e di ricerca nel campo della tecnologia avanzata, volti alla creazione dei prerequisiti tecnici di una infrastruttura moderna ed alla soluzione dei problemi transfrontalieri.

2. EUREKA è aperta a tutte le potenzialità efficienti, comprese quelle esistenti nelle piccole e medie imprese, nonché in istituti di ricerca più piccoli, ove sono stati avviati molti dei nuovi processi e prodotti tecnologici.

3. Lo scambio di tecnologie tra imprese ed istituti europei rappresenta un prerequisito per un alto livello tecnologico dell'industria europea.

I progetti EUREKA incoraggeranno ed amplieranno tali scambi.

4. I progetti EUREKA risponderanno ai seguenti criteri:

- rispondenza agli obiettivi suesposti;
- cooperazione tra i partecipanti (imprese, istituti di ricerca) in più di un Paese europeo;
- benefici previsti ed individuati, derivanti dal perseguimento del progetto su una base di cooperazione;
- l'uso di tecnologie avanzate;
- lo scopo di assicurare un progresso tecnologico significativo rispetto al prodotto, al processo o al servizio interessato;
- partecipanti adeguatamente qualificati dal punto di vista tecnico e manageriale;
- un adeguato impegno finanziario da parte delle imprese partecipanti.

Condizioni generali

1. EUREKA riceverà un sostegno adeguato dai Governi dei Paesi partecipanti e dalle Comunità Europee.

2. Per il successo di EUREKA è essenziale che venga istituita un'ampia area economica, omogenea, dinamica e rivolta verso l'esterno.

3. Il completamento del mercato interno delle Comunità Europee e l'attuazione della Dichiarazione di Lussemburgo tra le Comunità Europee e i paesi EFTA apporteranno pertanto un beneficio ad EUREKA.

In particolare, ciò significa che EUREKA dovrebbe portare ad accelerare gli sforzi in atto per:

- elaborare standard industriali comuni nella prima fase;

- eliminare gli ostacoli tecnici esistenti nei confronti del commercio, tra l'altro tramite il reciproco riconoscimento delle procedure e dei certificati di controllo;
- estendere il sistema alla committenza pubblica (public procurement).

4. Le comunità Europee ed i Governi dei Paesi partecipanti ad EUREKA esamineranno la possibilità di ulteriori misure di supporto per EUREKA.

5. Le azioni condotte nell'ambito di EUREKA verranno eseguite in conformità ai principi della libera concorrenza internazionale.

Attuazione e coordinamento dei progetti

1. I Progetti

1.1. I progetti EUREKA verranno preparati tramite un intenso scambio di informazioni tra imprese, istituti e ove appropriato potenziali utenti. In questo contesto, la istituzione di fori industriali in alcuni settori potrebbe aiutare ad individuare possibili progetti EUREKA.

1.2. I Governi e la Commissione sosterranno lo scambio di informazioni così da informare tutte le parti interessate dei progetti previsti.

1.3. I progetti EUREKA rappresenteranno il risultato finale delle consultazioni tra le parti in questione. Le imprese/gli istituti interessati realizzeranno i progetti in gruppi scelti da loro stessi.

1.4. Le parti di un progetto EUREKA determineranno la forma di cooperazione in base a requisiti specifici. Le parti saranno parimenti responsabili della determinazione del tipo di gestione del progetto e della fornitura del proprio sostegno dal punto di vista amministrativo.

1.5. Le imprese/gli istituti partecipanti ad un progetto EUREKA finanzieranno il progetto con fondi propri, ricorrendo al mercato dei capitali e con qualsiasi fondo pubblico messo loro a disposizione.

1.6. I Governi dei Paesi delle imprese/degli istituti partecipanti ad un progetto concordato e, laddove risulti appropriato, la Commissione delle Comunità Europee, determineranno la sua conformità agli obiettivi e criteri fissati per EUREKA. Essi, successivamente, informeranno congiuntamente la Conferenza dei Ministri tramite gli Alti Rappresentanti,

riuniti in gruppo. Tale informazione comprenderà la descrizione del progetto, un'analisi della sua conformità agli obiettivi e criteri di EUREKA ed indicherà ogni ulteriore provvedimento che coinvolga terze parti. I progetti che richiedano detti ulteriori provvedimenti potranno essere discussi dagli Alti Rappresentanti su richiesta di uno di essi. Le procedure verranno riesaminate alla luce dell'esperienza acquisita.

1.7. Dopo tale notifica, tuttavia, qualora i partner del progetto lo desiderino, i progetti EUREKA dovrebbero restare aperti ad altre parti.

2. Organizzazione

2.1 Alla fine di ogni riunione la Conferenza dei Ministri sceglierà il Presidente della riunione successiva. Il Presidente assicurerà il proseguimento del lavoro.

Sarà responsabilità della Conferenza dei Ministri sviluppare ulteriormente la sostanza, le strutture e gli scopi di EUREKA e valutarne i risultati.

2.2 Alti Rappresentanti di ciascuno dei Paesi partecipanti e della Commissione delle Comunità Europee si riuniranno in gruppo, laddove risulti necessario, al fine di assistere la Conferenza dei Ministri nell'adempimento dei suoi compiti e nella preparazione delle sue riunioni, ivi inclusa la preparazione di una nota illustrativa sui progetti da notificarsi alla Conferenza dei Ministri.

Il presidente del gruppo avrà la stessa nazionalità del Presidente della Conferenza dei Ministri.

Gli Alti Rappresentanti si accorderanno, in conformità alle rispettive procedure nazionali, per:

- promuovere il necessario flusso di informazioni nel loro Paese;
- organizzare contatti tra le imprese e gli istituti dei Paesi che partecipano ad EUREKA, fornire le informazioni richieste e promuovere l'attuazione dei progetti;
- informare gli altri Alti Rappresentanti ed indicare i settori, le tecnologie, i prodotti o i servizi nei confronti dei quali vi sia un dichiarato interesse a cooperare;
- fornire informazioni agli altri Alti Rappresentanti sulla preparazione dei progetti EUREKA;

- discutere con altri Alti Rappresentanti la soluzione di qualsiasi problema ed effettuare uno scambio di vedute sul finanziamento dei progetti specifici.

2.3 Verrà istituito un piccolo e flessibile Segretariato o gruppo di lavoro EUREKA, sotto la responsabilità della Conferenza dei Ministri EUREKA, per rafforzare la trasparenza e l'efficienza di EUREKA.

Tra i suoi compiti vi saranno quelli di:

- raccogliere e distribuire informazioni, offrendo così i servizi di una "stanza di compensazione" (clearing house);
- assistere le imprese e gli istituti nello stabilimento di contatti con i partner per i progetti EUREKA;
- fornire sostegno alle Riunioni della Conferenza dei Ministri e del Gruppo degli Alti Rappresentanti;
- provvedere alla continuità nei compiti da svolgere.

La composizione del Segretariato dovrà riflettere la partecipazione ad EUREKA di membri CEE e membri non-CEE. Occorrerà tener conto dei rapporti con le Comu-

nità Europee, nonché del possibile appoggio alle industrie dei Paesi partecipanti.

Relazioni tra EUREKA, le Comunità Europee e gli accordi di cooperazione europei esistenti

1. I progetti EUREKA non sono intesi come sostitutivi della cooperazione tecnologica europea esistente, quali i programmi sponsorizzati dalle Comunità Europee, i progetti COST, CERN ed ESA, i progetti di cooperazione bilaterale o multilaterale o del loro ulteriore sviluppo. Il loro scopo è invece di ampliarli o integrarli.

2. Le Comunità Europee possono partecipare come partner ad EUREKA, ad esempio tramite le loro proprie capacità di ricerca, programmi di ricerca e di sviluppo e strutture finanziarie.

3. La creazione di condizioni generali adeguate all'interno delle Comunità Europee e dei Paesi interessati e di un ambiente che contribuisca alla cooperazione tecnologica rappresenta un prerequisito particolarmente importante per il successo dell'iniziativa EUREKA.

Hannover, 6 novembre 1985

Legge 11 ottobre 1986, n. 676
**Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative
riguardanti il programma EUREKA**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni per la partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 200 milioni annui per il triennio 1986-1988 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI,

Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI,

Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

Art. 2

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

- a) imprese industriali;
- b) consorzi tra le imprese industriali;
- c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e) nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

- 1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma
- 2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministero vigilante, sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3

Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.

Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico.

Art. 4

Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al Fondo speciale per la ricerca applicata nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgi-

mento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.

Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.

I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma.

Art. 5

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 3, legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

Art. 6

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quel-

le previste a carico del fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'art. 3, legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.

Art. 7

L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 8

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pub-

blici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

Art. 9

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.

I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

Art. 10

In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per

la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 11

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art. 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'art. 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

Art. 12

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiede-

re, anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

Art. 13

Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'art. 1 della presente legge.

Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.

Art. 14

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Art. 15

Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla

concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

Art. 16

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa, viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

Art. 17

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

Art. 18

È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Una quota del 20 per cento degli stanziamenti riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali individuate ai sensi dell'art. 2, lettera D), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

Art. 19

Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20

Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei Conti per il riscontro successivo.

Art. 21

All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure particolari in alcuni settori dell'economia».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 17 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI - MARCORA - DE MICHELIS -
ANDREATTA - LA MALFA - FORMICA - TESINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

**Modifiche intervenute sulla legge
del 17 febbraio 1982 n. 46. (*)**

All'art. 2 comma 1 sono stati aggiunti i seguenti soggetti ammissibili:

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti di cui alle lettere a). b). c). e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali e, alle condizioni previste dall'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1990 n. 382 come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, le Università.

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale
(art. 4 della legge 5 agosto 1988 n. 346)

h) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443
(art. 2 della legge 23 settembre 1994 n. 547)

i) "aziende speciali degli enti locali costituiti ai sensi degli artt. 1 e 2 del T.U. approvato con R.D. 15/10/25 n. 2578" per l'assunzione diretta dei servizi da parte dei comuni.
(art. 14 della legge 22 dicembre 1984 n. 887)

l) imprese del settore agro-industriale
(art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887)

m) società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca.
(comma 14 art. 17 legge 5 ottobre 1991 n. 317)

n) consorzi e società consortili comunque composti (per favorire la più ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati) purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
(comma 2 art. 3 del D.L. n. 26 del 31 gennaio 1995 convertito in legge 29 marzo 1995 n. 95)

2. Il comma 3 dell'art. 7 è stato modificato dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge 29 marzo 1995 n. 95; il nuovo testo recita:

«Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Inoltre l'art. 37 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ha apportato ulteriori modifiche:

3. Il comma 2 dell'art. 15 è stato così modificato nella sua parte finale:

«.... omissis vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16.»

4. È stato inserito, al punto 3 dell'art. 15 il seguente comma:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento.»

5. Il comma 3 dell'art. 15 è stato così modificato:

«.... omissis e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto e nel decreto di concessione di cui all'art. 16.»

6. Dopo il terzo comma dell'art. 16 sono stati inseriti i seguenti:

«Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazio-

ni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, tra-

scorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.»

7. Al quarto comma dell'art.16 dopo la parola "contratto" sono aggiunte le altre " o al decreto di concessione"

(*) Le modifiche sono stampate con i caratteri in corsivo